
N. 65349/2009 R.G.





REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico. Dott.ssa Arianna Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa

DA

(C.F. Manual), con il patrocinio dell'avv. elettivamente domiciliato in patrocinio dell'avv. presso il difensore avv.

RICORRENTE

contro

elettivamente domiciliato in VIA	D,
elettivamente domiciliato in VIA presso il difensore avv.	R,
elettivamente domiciliato in Via Control dell'avv. AND, pressil difensore avv.) ,



elettivamente domiciliato in VIA difensore avv.
(C.F. (C.F.), con il patrocinio dell'avv. dell
RESISTENTI
RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI: come da verbale del 22 maggio 2013.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente con ricorso ex artt. 414 e 447bis c.p.c. ha chiesto, in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la qualità di soci all'interno della società semplice con in capo ai resistenti in capo ai resistenti in via principale, ha chiesto la condanna di contratto della somma pari ad € 2034, a a titolo di canoni di locazione, spese condominiali ed accessorie relative al contratto di locazione stipulato in data 2 settembre 2003 tra titolo di risarcimento del danno da deprezzamento dell'unità immobiliare locata.



Nel corso dell'udienza di discussione tenutasi in data 22 maggio 2013 il ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere nei confronti di consolitatione, con sentenza o con verbale di conciliazione e la compensazione delle spese si lite.

Preliminarmente, deve rilevarsi che:

- In data 20 maggio 2010 il Giudice, rilevato che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza al resistente non risultava andata a buon fine, su richiesta del ricorrente, rinviava all'udienza del 4 novembre 2010 per consentire alla parte la rinnovazione della notifica;
- In data 4 novembre 2010 veniva prodotta copia certificato di residenza di residenza di ma il Giudice, su richiesta del ricorrente, rinviava all'udienza del 6 luglio 2011 per consentire alla parte la rinnovazione della notifica;
- In data 6 luglio 2011 il ricorrente, che non dava prova di avere proceduto al tentativo di notifica del ricorso al locale, dichiarava che non era stato possibile reperire il predetto resistente e chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere per i seguenti motivi: "1) le domande reciprocamente svolte tra l'annuale e l'annuale e l'annuale sono già state decise da questo Giudice con sentenza; 2) Il contra è irreperibile e pertanto nei suoi confronti non è stato instaurato il contraddittorio, 3) gli altri convenuti sono stati evocati in giudizio al solo fine della riunione delle cause dagli stessi convenuti promosse singolarmente"; il Giudice, dopo avere rilevato che il ricorso non risultava essere stato notificato al la rinviava la causa per discussione al 17 luglio 2012;
- In data 17 luglio 2012 la causa veniva nuovamente rinviata per discussione alla data del 22 maggio 2013;

- In data 22 maggio 2013 il ricorrente chiedeva ulteriore rinvio della discussione in attesa del deposito delle sentenze e e decise dalla corte d'Appello nella stessa mattina; faceva presente che lo della stessa mattina aveva respinto la notifica a del ricorso e chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della della corte di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia della corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia del ricorso introduttivo di questo giudizio a corte chiedeva ulteriore rinvio per produrre copia della corte chiedeva ulteriore rinvio per produr

Questo Giudice rigettava le richieste di ulteriore rinvio della discussione, anche in considerazione dell'anno di iscrizione a ruolo della causa e non sussistendo motivi per attendere il decisum della Corte d'Appello, posto che le cause già decise e pendenti in appello relative alle cause promosse da cause già decise e pendenti in appello relative alle cause promosse da cause differente – ovvero l'accertamento negativo di un credito - mentre la causa ad oggi sub iudice ha ad oggetto una richiesta di accertamento dello status di soci in capo ai predetti resistenti.

L'unica causa identica per *petitum* e *causa petendi*, seppure in maniera speculare, è quella relativa alla posizione del resistente del resistente definita con sentenza n. 7989/2010 dalla Dott.ssa del Troia e pendente in appello e rispetto alla quale esigenze di celerità processuale ne hanno imposto la separazione e la relativa sospensione con ordinanza.

Tutto ciò premesso, deve anzitutto rilevarsi, quanto alla posizione del resistente commo, che il ricorso proposto è improcedibile, poiché non è stata fatta alcuna notifica dell'atto introduttivo nel termine di 10 giorni stabilito dall'art. 415 comma 4 c.p.c. (né di detto termine, precisamente, la parte ha richiesto la proroga prima della scadenza) nonché negli ulteriori termini concessi dal giudice nel corso delle udienze summenzionate.

In ragione della mancata costituzione del convenuto, poi, non si è sicuramente prodotto alcun effetto sanante.

R

Orbene, come statuito anche dalla Suprema Corte "Nel rito lavoro, il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto concorre a formare un complesso atto unitario di introduzione del processo" e che "la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che - sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza" (così invece: Cass., Sez. Un., 29 luglio 1996 e 6841 e Cass., Sez. Un., 26 ottobre1996n.9931citt.). La mancata tenuta dell'orientamento ora ricordato emerge solo che si consideri che la novella dell'art. 111 Cost., comma 2, rende doverosa una rinnovata e maggiore attenzione alla lettera delle norme codicistiche al fine di dedurre che ne' l'espressione di cui all'art. 291 c.p.c., comma 1, ("Se ... il giudice istruttore rileva un vizio che importi la nullità della citazione fissa i all'attore un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza") e tanto meno quella dell'art. 421 c.p.c., comma 1, ("il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti") possono offrire alcuna copertura giuridica al suddetto orientamento, data l'impossibilità concettuale di rinnovare e tanto meno di rettificare l'inesistente (giuridico o di fatto). Per di più osta a che venga adottata nella problematica



in oggetto una soluzione che, in violazione del principio della "ragionevole durata del processo" - e con riflessi di indubbia incoerenza dell'intero sistema processuale - finisca per penalizzare rispetto al processo ordinario il rito del lavoro con un ingiustificato allungamento del tempi di giustizia con contestuale disapplicazione dei principi chiovendani della oralità, concentrazione ed immediatezza, che hanno inspirato il legislatore del 1973 e che caratterizzano il processo cadenzando i tempi del giudizio su un reticolato di preclusioni e di decadenze, sicuramente più rigido e severo di quello riscontrabile nel giudizio ordinario (Cfr. Cass., SSUU 20604/2008).

Come si vede, i principi che ispirano la giurisprudenza di legittimità, pienamente condivisi da questo Giudice, hanno un'apertura di carattere generale e vanno sicuramente applicati ogni volta in cui dal mancato rispetto di un termine processuale derivi un ingiustificato appesantimento della procedura.

Atteso, dunque, che il contraddittorio non è stato regolarmente instaurato nei confronti di contraddittorio non è stato regolarmente instaurato nei confronti di contraddittorio non è stato regolarmente instaurato nei confronti di confronti a tal fine concessi e che la controparte non si è costituita, deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso proposto nei suoi confronti.

La domanda azionata dal ricorrente nei confronti di ed la evolta ad ottenere l'accertamento dello status di soci dello in capo ai resistenti deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse ex art. 100 c.p.c.

La tutela giurisdizionale, infatti, è tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c) ed i fatti possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri cui potrebbero conseguirne.

D

Solo in casi eccezionali e predeterminati per legge possono essere accertati solo fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi.

Sul punto, anche la giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite ha avuto modo di precisare che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioè nella sua interezza (Cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 27187 del 20/12/2006).

Nel caso di specie, con riferimento alle posizioni dei resistenti della loro veste di soci, omettendo anche solo di prospettare nel corpo del ricorso introduttivo proposto ex art. 447bis c.p.c. qualsivoglia pretesa o diritto da far valere nei loro confronti all'interno del presente giudizio, così da non ritenersi sussistente quell'interesse ad agire che, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., costituisce condizione dell'azione nonché presupposto indefettibile per ottenere la pronuncia giurisdizionale richiesta.

Per completezza, si consideri che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento del giudice (Cfr. Cass. Civ., sez. III, 28 giugno 2010 n. 15355), onere cui la parte ricorrente non ha adempiuto.

Al contrario, nel corso dell'udienza tenutasi in data 6 luglio 2011 il ricorrente aveva chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere nei confronti di livia Cello Company,

1

della riunione delle cause dagli stessi convenuti promosse singolarmente" (Cfr. verbale di udienza del 6 luglio 2011).

Consegue, pertanto, l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente nei confronti di con

In applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., il ricorrente delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

Nella presente controversia - promossa dopo il 4 luglio 2009 – deve, infatti, trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come novellata dalla 1. 69/2009, dovendo il giudice compensare le spese solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni", con ciò allineando il testo italiano a quanto previsto in sede di procedimento davanti alla Corte di Giustizia (cfr. art. 69 comma 3 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia che, quale motivo di compensazione, affianca alla soccombenza reciproca la sussistenza di "motivi eccezionali").

Tale disposizione, richiedendo l'obbligatoria concorrenza di ragioni "gravi ed eccezionali" diverse dalla soccombenza ha, dunque, voluto restringere le maglie del potere discrezionale del giudice di compensare le spese di lite, inserendosi nell'ambito di una riforma della disciplina delle spese processuali in senso sicuramente più rigoroso, rappresentando inequivocabilmente un tentativo per attivare un freno all'espansione incrementale del contenzioso.

Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che non sussista nessuna ragione di tale gravità ed eccezionalità da giustificare una compensazione delle spese tra le parti, in assenza di reciproca soccombenza ed in considerazione dell'accertamento del difetto di interesse ad agire in capo al ricorrente.



Deve, infine, essere rigettata la domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata proposta dai resistenti nei confronti di non ricorrendo i presupposti previsti dalla legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, sezione XIII civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- 1. dichiara l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente di l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente della dell
- 2. dichiara l'improcedibilità del ricorso nei confronti di Campaoli;
- 3. condanna il ricorrente dei resistenti dei resistenti delle spese processuali, che si liquidano, per ciascun resistente, in € per compensi; I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 4. respinge la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dai resistenti;

Milano, lì 23/05/2013

Il Giudice
Dott Arianna Thiarentin

2 4 MAG. 2013 ar.ssa / Japan LEONE

IL CANCELLIERE

Conginor Conginor